

**Legge**  
**sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio**  
**(LAG)**  
 (del 15 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 ottobre 2010 n. 6407 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Campo di applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge disciplina l'assistenza giudiziaria e il patrocinio d'ufficio nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

<sup>2</sup>Sono riservate le leggi speciali.

**Assistenza giudiziaria**

**1. Principio**

**Art. 2** L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

**2. Estensione**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.

<sup>2</sup>L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

<sup>3</sup>Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.

**3. Prestazioni riconosciute**

**Art. 4** Al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.

**4. Dovere di informazione e svincolo dal segreto d'ufficio**

**Art. 5** <sup>1</sup>La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l'autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.

<sup>2</sup>Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l'istante svincola i terzi dal segreto d'ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della situazione economica.

**5. Rifusione**

**Art. 6** <sup>1</sup>La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.

<sup>2</sup>La decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

<sup>3</sup>L'azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.

**Patrocinio d'ufficio**

**1. Principio**

**Art. 7** Il patrocinio d'ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa.

**2. Garanzia**

**Art. 8** <sup>1</sup>L'onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La garanzia si estende all'intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa dell'imputato in stato di arresto provvisorio.

### 3. Rinvio

**Art. 9** Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.

### Competenza

**Art. 10** L'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito.

### Regolamento

**Art. 11** Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli importi anticipati per l'assistenza giudiziaria e il patrocinio d'ufficio.

### Rimedi giuridici

**Art. 12** <sup>1</sup>Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d'ufficio sono impugnabili davanti all'autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell'autorità concedente.

<sup>2</sup>Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.

### Applicazione per analogia del CPC

**Art. 13** Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d'ufficio.

### Entrata in vigore

**Art. 14** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

---

Publicata nel BU **2011**, 263.